

I compiti specifici secondo la Convenzione 96

Autorità centrali	
Art. 30 (1)	Cooperare e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato
Art. 30 (2)	Adottare le disposizioni necessarie a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dei bambini
Autorità centrali dei Cantoni, con l'eventuale sostegno di altre autorità e organizzazioni	
Art. 31 a)	Agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e del Capitolo quinto
Art. 31 b)	Agevolare accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del bambino, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione
Art. 31 c)	Aiutare, su istanza di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il bambino
Art. 32 a)	Fornire, su istanza motivata dell'autorità centrale o di un'altra autorità competente, un rapporto sulla situazione del bambino nel luogo di residenza abituale
Art. 32 b)	Chiedere all'autorità competente, su istanza motivata dell'autorità centrale o di un'altra autorità responsabile, di esaminare l'opportunità di adottare misure di protezione
Autorità giudiziarie o amministrative svizzere competenti, con l'eventuale sostegno dell'autorità centrale cantonale	
Art. 8	Delegare la competenza: l'autorità competente di uno Stato contraente può invitare l'autorità di un altro Stato contraente, direttamente o per il tramite delle parti, ad accettare la competenza per un caso specifico
Art. 9	Esercitare la competenza: l'autorità non competente di uno Stato contraente può chiedere all'autorità di un altro Stato contraente nel luogo di residenza abituale del bambino, direttamente o per il tramite delle parti, di poter esercitare la competenza in un caso specifico
Art. 33	Chiedere il collocamento transfrontaliero in vista di affidamento
Art. 34 (1)	Ricevere o trasmettere informazioni rilevanti in materia di protezione dei bambini
Art. 35 (1)	Fornire sostegno teso ad assicurare l'effettivo esercizio di un diritto di visita o l'adozione di una misura di protezione
Art. 35 (2)	Le autorità di uno Stato contraente in cui abbia la residenza abituale il genitore non affidatario potranno, su istanza di quest'ultimo, raccogliere informazioni e pronunciarsi sulla sua idoneità ad esercitare il diritto di visita
Art. 36	Nel caso in cui il bambino sia stato condotto all'estero e ivi esposto ad un grave pericolo, le autorità incaricate di adottare le misure di protezione informano le autorità dello Stato in cui risiede il bambino

Autorità giudiziarie o amministrative svizzere competenti

Art. 23 - 28 Riconoscere ed eseguire le misure disposte all'estero

Autorità centrali dei Cantoni o altre autorità designate dal Cantone

Art. 40 (3) Rilasciare un certificato al detentore della responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del bambino